



REGIONE VENETO



PROVINCIA DI TREVISO



COMUNE DI PAESE

REGOLAMENTO ACUSTICO COMUNALE

**REGOLAMENTO PREDISPOSTO AI SENSI
DELLA LEGGE QUADRO N. 447/1995
E DELLA LEGGE REGIONALE N. 21/1999**

Relazione n. M1.10.REL.04.rev.00/28031
Torino, 12 marzo 2010

Eurofins - Modulo Uno SpA
Società per azioni
con Socio unico

10156 Torino – Italia
Via Cuorgnè, 21
Tel. + 39-0112222225
Fax + 39-0112222226
info@modulouno.it www.modulouno.it

C.SOC. € 800.000 i.v.
REG. IMPRESE TO
C.F. 01449620010
REA 447/1978 TORINO
P.IVA 01449620010

INDICE

I. RIFERIMENTI NORMATIVI	4
<i>LEGGE QUADRO N° 447/1995 “LEGGE QUADRO SULL’INQUINAMENTO ACUSTICO”</i>	<i>4</i>
<i>LEGGE REGIONALE N°21/1999 “NORME IN MATERIA DI INQUINAMENTO ACUSTICO”</i>	<i>4</i>
II. REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA’ RUMOROSE – PARTE INTRODUTTIVA.....	5
<i>Art 1 (Ambiti di applicazione).....</i>	<i>5</i>
<i>Art 2 (Definizioni).....</i>	<i>6</i>
<i>Art 3 (Classificazione acustica e limiti di rumore)</i>	<i>6</i>
III. ATTIVITA’ RUMOROSE PERMANENTI	8
<i>Art 4 (Piani aziendali di risanamento acustico).....</i>	<i>8</i>
<i>Art 5 (Valutazione previsionale di impatto acustico).....</i>	<i>8</i>
<i>Art. 6 (Valutazione previsionale del clima acustico).....</i>	<i>10</i>
<i>Art. 7 (Interventi di risanamento acustico a carico dei titolari di titolo autorizzativo edilizio)</i>	<i>10</i>
<i>Art. 8 (Tecnico competente in acustica)</i>	<i>10</i>
<i>Art. 9 (Strumentazione base per le determinazioni della rumorosità ambientale)</i>	<i>11</i>
<i>Art. 10 (Rilevamento del rumore).....</i>	<i>11</i>
IV. ATTIVITA’ RUMOROSE TEMPORANEE PRINCIPALI	12
<i>Art. 11 (Definizioni).....</i>	<i>12</i>
<i>Art 12 (Cantieri edili, stradali ed assimilabili).....</i>	<i>12</i>
1. CRITERI GENERALI	12
2. ORARI E LIMITI	13
3. CRITERI PER LA RICHIESTA DELLE AUTORIZZAZIONI IN DEROGA	13
4. AUTORIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI CANTIERE CHE SI RITIENE POSSANO RISPETTARE I LIMITI DEL REGOLAMENTO	13
5. AUTORIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI CANTIERE CHE SI RITIENE NON POSSANO RISPETTARE I LIMITI DEL REGOLAMENTO	14
6. AUTORIZZAZIONE PER I CANTIERI DI DURATA INFERIORE AI SETTE GIORNI.....	14
<i>Art 13 (Manifestazioni a carattere temporaneo)</i>	<i>14</i>
1. CRITERI GENERALI	14
2. MANIFESTAZIONI NELLE AREE INDICATE DAL COMUNE	15
3. MANIFESTAZIONI IN ALTRE AREE DEL TERRITORIO COMUNALE	15
V. ALTRE ATTIVITA’ RUMOROSE TEMPORANEE.....	17
<i>Art 14 (Attrezzature da giardino).....</i>	<i>17</i>
<i>Art 15 (Impianti di condizionamento)</i>	<i>17</i>
<i>Art 16 (Allarmi acustici e antifurto).....</i>	<i>17</i>
<i>Art 17 (Autolavaggi)</i>	<i>18</i>
<i>Art 18 (Sirene segnalazione turni di lavoro)</i>	<i>18</i>
<i>Art 19 (Pubblicità fonica con altoparlanti).....</i>	<i>18</i>
<i>Art 20 (Attività motoristica presso il crossodromo)</i>	<i>18</i>
<i>Art 21 (Cannoncini antistorno).....</i>	<i>19</i>
<i>Art 22 (Cannoni ad onde d’urto per la difesa antigrandine).....</i>	<i>19</i>
<i>Art 23 (Razzi e fuochi d’artificio / spettacoli pirotecnici).....</i>	<i>20</i>
<i>Art 24 (Attività di igiene del suolo, raccolta e compattamento rifiuti)</i>	<i>20</i>
<i>Art 25 (Altre attività rumorose)</i>	<i>20</i>
<i>Art 26 (Deroghe per attività produttive caratteristiche).....</i>	<i>20</i>

VI.	CONTROLLI E SISTEMA SANZIONATORIO	21
	<i>Art 27 (Misure e controlli)</i>	<i>21</i>
	<i>Art 28 (Sanzioni)</i>	<i>21</i>
	<i>Art 29 (Provvedimenti per la tutela dell'inquinamento acustico)</i>	<i>21</i>
VII.	TABELLE E DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE TIPO	23
	SCHEDA CANTIERE	24
	SCHEDA MANIFESTAZIONI TEMPORANEE	26
	TABELLA 1	28
	TABELLA 2	29

I. RIFERIMENTI NORMATIVI***Legge Quadro n° 447/1995 “Legge Quadro sull’inquinamento acustico”***

La Legge Quadro assegna ai Comuni le seguenti competenze:

- a) classificazione del territorio comunale, secondo i criteri specificati dalle regioni;
- b) coordinamento della classificazione acustica con gli strumenti urbanistici già adottati;
- c) predisposizione ed adozione dei piani di risanamento in relazione alla classificazione acustica approvata;
- d) rilevazione e controllo circa le emissioni sonore dei veicoli;
- e) individuazione delle aree che, in virtù del riconoscimento di alto interesse turistico attribuito dalla pianificazione regionale e provinciale, possono essere interessate da particolari limiti acustici;
- f) stesura della relazione biennale sullo stato acustico comunale con trasmissione alla Regione ed alla Provincia per le iniziative di competenza;
- g) controllo circa il rilascio di concessioni edilizie / permessi di costruire relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, in accordo con quanto stabilito dalle regioni;
- h) adozione di nuovi regolamenti e/o adeguamento di regolamenti comunali esistenti per l’attuazione della disciplina statale e regionale nella tutela dall’inquinamento acustico;
- i) autorizzazioni per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile;
- j) controllo sull’osservanza:
 - delle prescrizioni attinenti il contenimento dell’inquinamento acustico prodotto dal traffico veicolare e dalle sorgenti fisse;
 - della disciplina relativa al rumore prodotto da macchine rumorose o da attività svolte all’aperto;
 - della disciplina e delle prescrizione tecniche relative all’attuazione delle competenze dei comuni;
 - della corrispondenza alla normativa vigente dei contenuti della documentazione fornita secondo le disposizioni in materia di impatto acustico.

Legge Regionale n°21/1999 “Norme in materia di inquinamento acustico”

La Legge Regionale assegna ai Comuni le seguenti competenze:

- a) predisposizione della Classificazione acustica e coordinamento della medesima con gli strumenti urbanistici già adottati (art. 3);
- b) predisposizione del Piano comunale di risanamento acustico (art. 5);
- c) regolamentazione delle emissioni sonore da attività temporanee (art. 7).

II. REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' RUMOROSE – PARTE INTRODUTTIVA

Art 1 (Ambiti di applicazione)

Il presente regolamento disciplina la gestione delle competenze dell'Amministrazione comunale di Paese in materia di inquinamento acustico ai sensi:

- dell'art. 6, comma 1 lettere e) ed h) della Legge 26 ottobre 1995, n° 447 "*legge quadro sull'inquinamento acustico*" e relativi decreti attuativi;
- dell'art. 7 della Legge Regionale n° 21/1999.

In particolare il regolamento definisce i criteri per il rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile, qualora comportino l'impiego di sorgenti sonore o effettuino operazioni rumorose, in deroga ai limiti fissati dalla classificazione acustica del territorio.

Nel regolamento vengono, sostanzialmente, dettate disposizioni per:

- l'attività di cantiere;
- le manifestazioni e l'esercizio di particolari sorgenti sonore che abbiano il carattere dell'attività temporanea;
- l'attività agricola a carattere temporaneo e/o stagionale;
- l'uso di attrezzature rumorose specifiche.

Ai sensi dell'art. 2 (*Ambito di tutela*) della Legge Regionale n° 21/1999, la tutela dalle attività rumorose che possono produrre inquinamento acustico in ambiente esterno, si esercita su tutto il territorio, fatta eccezione per le aree agricole, a bosco, a pascolo ed improduttive, qualora l'inquinamento acustico sia prodotto da attività agricole e forestali non industriali con carattere di temporaneità.

Dal medesimo regolamento vengono escluse le fonti di rumore arrecanti disturbo alle occupazioni ed al riposo delle persone quali schiamazzi e strepiti di animali, cui provvede il primo comma dell'art. 659 del Codice Penale ed il regolamento comunale di Polizia Urbana.

Sono escluse dal novero delle attività rumorose il suono delle campane delle chiese in quanto tradizionalmente e culturalmente facenti parte degli elementi di caratterizzazione del territorio e della comunità di Paese.

E' fatto obbligo a chiunque di rispettare i limiti imposti dalla zonizzazione acustica comunale ai sensi della Legge Quadro n° 447/1995.

Art 2 (Definizioni)

1 - attività rumorosa di carattere permanente: ogni attività che produce l'introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo, dell'ambiente esterno, o tale da interferire con le legittime fruizioni degli stessi. Ad esempio:

- attività industriali, artigianali e di servizio che comportano l'uso, nelle normali condizioni di funzionamento, di strumenti, impianti, macchine ed autoveicoli;
- attività di spedizione, depositi connessi all'attività di trasporto in conto terzi, magazzini e depositi all'ingrosso che presuppongono ordinariamente operazione di carico/scarico merci e rifornimento con l'impiego di veicoli, attività di noleggio e deposito automezzi privati;
- attività di ritrovo, pubblico intrattenimento e spettacolo quali circoli privati, discoteche, cinema, ecc.;
- attività di gestione di strutture sportive quali campi da gioco all'aperto, palestre, piscine, ecc.;
- attività di supporto ai trasporti terrestri, acquatici ed aerei.

2 - attività rumorosa a carattere temporaneo: qualsiasi attività rumorosa che si esaurisce in un arco di tempo limitato e/o che si svolge in modo non permanente nello stesso sito. Sono considerate attività rumorose temporanee: le serate musicali, i comizi, le manifestazioni di partito e sindacali, le manifestazioni di beneficenza, religiose e sportive, i circhi, i luna-park, gli spettacoli pirotecnici, le sagre, le feste patronali, i concerti, le feste popolari e tutte le altre occasioni assimilabili che necessitano dell'utilizzo di impianti elettroacustici di diffusione o amplificazione a carattere temporaneo. Sono da escludersi le attività ripetitive e/o ricorrenti, inserite nell'ambito di processi produttivi e svolte all'interno dell'area dell'insediamento.

3 – inquinamento acustico esterno: rumore che si riflette all'esterno degli ambienti nei quali ha origine o che è prodotto da attività svolte all'aperto, oggetto del presente regolamento.

4 – inquinamento acustico interno: rumore che è prodotto all'interno di ambienti chiusi senza riflessi sull'ambiente esterno, non oggetto del presente regolamento.

Art 3 (Classificazione acustica e limiti di rumore)

Il territorio comunale è suddiviso in zone acustiche omogenee, alle quali sono assegnati i valori limite di emissione, i valori limite assoluti di immissione, i valori di attenzione e di qualità previsti dal d.P.C.M. 14/11/1997.

All'interno del territorio comunale ogni sorgente sonora deve rispettare le limitazioni previste dal d.P.C.M. 14/11/1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore" secondo la classificazione acustica del territorio comunale, fatta eccezione per le infrastrutture di trasporto stradali e ferroviarie per le quali le fasce territoriali di pertinenza acustica e la classificazione delle infrastrutture presenti sul territorio comunale sono determinate:

- dal d.P.R. n° 142 del 30/03/2004 (infrastrutture stradali);
- dal d.P.R. n° 459 del 18/11/1998 (infrastrutture ferroviarie).

Tali fasce di pertinenza sono evidenziate nelle tavole del Piano di Classificazione Acustica Comunale.

Le fasce di pertinenza non sono, comunque, elementi della zonizzazione acustica, ma si considerano come “fasce di esenzione” relative alla sola rumorosità prodotta dal traffico stradale e ferroviario dell’infrastruttura a cui si riferiscono, rispetto al limite di zona locale, che dovrà, invece, essere rispettato dall’insieme di tutte le altre sorgenti che interessano la zona.

I requisiti acustici delle sorgenti sonore interne agli edifici ed i requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti in opera sono contenuti nel d.P.C.M. 05/12/1997 “Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici”.

Le attività a ciclo continuo devono rispettare i limiti previsti dal d.M. 11/12/1996 “Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo”.

III. ATTIVITA' RUMOROSE PERMANENTI

Art 4 (Piani aziendali di risanamento acustico)

Le imprese esercenti attività rumorose di carattere permanente che, alla data di entrata in vigore del Piano Comunale di Classificazione Acustica, di seguito PCCA, non rispettino i limiti di emissione o di immissione introdotti dallo stesso e i limiti di immissione differenziali, sono tenute a presentare apposito Piano Aziendale di Risanamento Acustico, di seguito PRA, entro il termine di sei mesi dall'approvazione del PCCA.

Il PRA deve espressamente indicare il termine entro il quale le imprese prevedono di adeguarsi ai limiti stabiliti; tale termine non può, comunque, essere superiore ai tre anni dalla presentazione del PRA. Se tale limite temporale sarà ritenuto insufficiente dall'Azienda, essa potrà presentare apposita domanda di proroga motivandone, in maniera analitica, le cause (ad esempio valutazioni economiche, programmazioni temporali, difficoltà tecniche, ecc.). Il comune, entro 30 giorni dalla presentazione del PRA, può dare prescrizioni e richiedere integrazioni e/o chiarimenti, che dovranno essere forniti nei tempi indicati. La relazione tecnica di supporto al PRA dovrà essere sottoscritta da un tecnico competente in acustica.

Le imprese che non presentano il PRA sono tenute ad adeguarsi ai limiti di zona previsti dal PCCA entro sei mesi dall'approvazione del PCCA ; in caso contrario, si applicano le sanzioni di cui al successivo *Art. 28 - Sanzioni* del presente Regolamento.

Art 5 (Valutazione previsionale di impatto acustico)

È fatto obbligo ai competenti soggetti titolari dei progetti per la realizzazione, la modifica ed il potenziamento delle opere elencate all'art. 8, comma 2, della Legge Quadro n. 447/1995, della predisposizione della Valutazione Previsionale di Impatto Acustico redatta da tecnico competente in acustica:

- opere soggette a valutazione di impatto ambientale;
- aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
- strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere). F (strade locali) secondo la classificazione di cui al d.P.R. n. 142/2004 e successive modificazioni;
- ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia;
- discoteche;
- circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;
- impianti sportivi e ricreativi;
- attività industriali ed artigianali di tipo produttivo o manifatturiero;
- attività di trasformazione di prodotti agricoli e/o di origine animale;
- artigianato di servizio relativamente alle attività di autofficine, autocarrozzerie, autorimesse di uso pubblico, autolavaggi, lavanderie, attività di rottamazione;
- ipermercati, supermercati e centri commerciali e direzionali;
- parcheggi, aree e magazzini di transito, attività di spedizioniere;

- piani attuativi non residenziali;
- impianti tecnologici quali impianti di cogenerazione, centrali idroelettriche, impianti di sollevamento, impianti di decompressione. ecc..

Le domande di permesso di costruire, le denunce di inizio di attività edilizia, licenza o altro atto abilitativo per le strutture di cui al presente titolo devono contenere l'idonea documentazione tecnica di valutazione previsionale di impatto acustico predisposta secondo i criteri e gli elaborati illustrati nella D.D.G. ARPAV n° 3 del 29/01/2008. Sono da intendersi soggetti alla presentazione di tale documentazione, i nuovi insediamenti, le ristrutturazioni, gli ampliamenti ed i cambi di destinazione d'uso.

Non sono soggette a valutazione previsionale di impatto acustico le modificazioni della titolarità dell'attività, le modifiche del legale rappresentante o altre analoghe modificazioni che attengono alla natura della ditta, né i subingressi in attività esistenti, laddove non si modificano in alcun modo il ciclo produttivo, i macchinari e le strutture esistenti.

La valutazione previsionale di impatto acustico prescritta ai sensi dei commi precedenti, qualora i livelli di rumore previsti superino i valori di emissione/immissione (assoluti e differenziali) definiti dal d.P.C.M. 14/11/1997, deve espressamente contenere l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall'attività o dagli impianti. In tale caso è necessario il rilascio di nulla-osta [dell'ufficio ambiente comunale](#), ai sensi dell'art. 8, comma 6, della Legge Quadro n. 447/1995.

Per le attività che non utilizzano apparecchi rumorosi, la valutazione previsionale di impatto acustico potrà essere assolta mediante una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del titolare/legale rappresentante, che comprovi espressamente il non utilizzo di apparecchi rumorosi nei luoghi in cui si svolge l'attività.

Nel caso in cui apparecchiature rumorose vengano installate successivamente all'avvio dell'attività, l'interessato dovrà produrre la necessaria valutazione previsionale di impatto acustico prima della messa in esercizio delle apparecchiature stesse.

La realizzazione degli interventi previsti nella valutazione previsionale di impatto acustico e nelle eventuali prescrizioni è condizione vincolante per il rilascio dell'agibilità della struttura e della licenza.

Nel caso di mutamento della destinazione d'uso di una unità immobiliare, anche in assenza di trasformazione edilizia, dovrà essere garantito il rispetto dei limiti di zona e del criterio differenziale.

La mancata presentazione della valutazione previsionale di impatto acustico, quando dovuta, comporterà il rigetto dell'istanza finalizzata all'ottenimento di autorizzazione, concessione, licenza o altro atto abilitativo espresso, o l'inefficacia della relativa denuncia di inizio di attività o atto equivalente.

Alla documentazione già richiesta ai sensi dell'art. 4, comma 1 del d.P.R. 22/04/1994 n. 125, il proprietario dell'immobile allega la certificazione di collaudo degli interventi previsti dalla valutazione previsionale di impatto acustico e di quelli eventualmente prescritti dagli organi preposti al controllo. La certificazione è sottoscritta dal tecnico competente in acustica redattore della valutazione previsionale di impatto acustico.

Art. 6 (Valutazione previsionale del clima acustico)

Sono tenuti a presentare al comune la relazione previsionale di clima acustico, redatta da un tecnico competente in acustica e contenente l'idonea documentazione tecnica di valutazione previsionale, predisposta secondo i criteri e gli elaborati illustrati nella D.D.G. ARPAV n° 3 del 29/01/2008, i soggetti pubblici e privati interessati alla realizzazione delle tipologie di insediamenti di seguito riportati:

- a] scuole e asili nido;
- b) ospedali;
- c} case di cura e di riposo;
- d] parchi pubblici urbani ed extraurbani.

La valutazione previsionale di clima acustico deve essere presentata dal richiedente anche nel caso di riuso di edifici esistenti per i quali viene presentata domanda di cambiamento della destinazione d'uso a favore degli usi scolastici, ospedalieri e per case di cura e riposo.

L'assenza della valutazione previsionale di clima acustico è causa di diniego alla concessione edilizia (o atto equivalente) di costruire per carenza di documentazione essenziale.

Art. 7 (Interventi di risanamento acustico a carico dei titolari di titolo autorizzativo edilizio)

Qualora la relazione previsionale di clima acustico per insediamenti delle tipologie cui all'Art. 5 *Valutazione previsionale di impatto acustico*, prossimi a infrastrutture stradali o ferroviarie, esistenti o di nuova realizzazione, evidenziasse possibili superamenti dei limiti di immissione per le infrastrutture stradali o ferroviarie stabiliti dal PCCA, ai sensi del d.P.R. n. 459/1998 e del d.P.R. n. 142/2004, dovranno essere individuati gli interventi di risanamento acustico per il rispetto di tali limiti.

In caso di infrastrutture esistenti, gli interventi per il rispetto dei limiti associati alle fasce di pertinenza, sono a carico del titolare della concessione edilizia (o atto equivalente), se rilasciata dopo la data di entrata in vigore dei d.P.R. stessi (n. 142/2004, n. 459/1998).

In caso di infrastrutture di nuova realizzazione, realizzazione di ampliamenti, o varianti di infrastrutture stradali esistenti, gli interventi per il rispetto dei limiti associati alle fasce di pertinenza, sono a carico del titolare della concessione edilizia (o atto equivalente), se rilasciata dopo la data di approvazione del progetto definitivo dell'infrastruttura stradale per la parte eccedente l'intervento di mitigazione previsto a salvaguardia di eventuali aree territoriali edificabili, necessario ad assicurare il rispetto dei limiti di immissione ad un'altezza di 4 metri dal piano di campagna.

Art. 8 (Tecnico competente in acustica)

Tutte le documentazioni acustiche contenute nelle presenti norme dovranno essere elaborate da tecnici competenti ai sensi dell'art. 2 della Legge Quadro n. 447/1995.

La documentazione acustica da allegare è finalizzata a dimostrare il rispetto delle norme contenute nel presente regolamento e di quelle sovraordinate.

Art. 9 (Strumentazione base per le determinazioni della rumorosità ambientale)

Per l'effettuazione delle misure acustiche ambientali devono essere utilizzati strumenti di misura almeno di classe I come definiti negli standard I.E.C. (International Electrotechnical Commission) oppure EN n. 60651 del 1994 e n. 60804 del 1995; le misure devono essere eseguite con un misuratore di livello sonoro (fonometro) integratore o strumentazione equivalente.

Gli strumenti fonometrici devono essere corredati di Attestato di Taratura in vigore, rilasciato da laboratorio accreditato.

Art. 10 (Rilevamento del rumore)

Per le modalità tecniche specifiche delle misure da effettuarsi in ambiente esterno ed all'interno di ambienti abitativi si rinvia alle metodiche tecniche riportate nel d.M. Ambiente 16/03/1998.

IV. ATTIVITA' RUMOROSE TEMPORANEE PRINCIPALI

Art. 11 (Definizioni)

Le attività temporanee sono definite all'art. 2, comma 2 del presente Regolamento.

Tali attività sono sempre consentite, ai fini del presente regolamento, qualora rispettino i limiti di emissione e immissione previsti dal PCCA e i valori limite differenziali. Qualora le suddette attività prevedano di superare tali limiti, possono essere permesse in deroga a norma del presente regolamento.

Per le attività rumorose svolte all'aperto o sotto tensostrutture, di cui all'art. 7, comma 6 della Legge Regionale n° 21/1999, debbono essere adottate da parte dei responsabili gli adeguati provvedimenti per ridurre al minimo le emissioni rumorose. La dislocazione, l'orientamento e la manutenzione degli impianti, delle apparecchiature fonte di rumore, degli attrezzi e delle macchine debbono garantire la massima riduzione del disturbo.

Presso l'[ufficio ambiente](#) del comune è tenuto apposito registro delle deroghe rilasciate per le attività temporanee rumorose.

La violazione delle condizioni indicate dal presente regolamento per l'esercizio dell'attività in deroga ai limiti acustici e/o delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione in deroga, comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dal presente regolamento.

L'autorizzazione in deroga è sempre revocabile per ragioni di igiene e sanità pubblica ovvero per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto, o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario.

Art 12 (Cantieri edili, stradali ed assimilabili)

1. Criteri generali

- a) All'interno dei cantieri edili, stradali ed assimilabili, le macchine in uso dovranno operare in conformità alle direttive CE, in particolare alla direttiva 2000/14/CE in materia di emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto, così come recepite dalla legislazione italiana (D.Lgs. n. 262 del 04/09/2002). Per le attrezzature non considerate nella normativa nazionale vigente, debbono essere utilizzati tutti gli accorgimenti tecnici e gestionali al fine di ridurre le emissioni acustiche verso l'esterno.
- b) Qualora sia necessario, per il ripristino urgente dell'erogazione dei servizi di pubblica utilità (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua, gas ecc.), ovvero in situazione di pericolo per l'incolumità della popolazione, installare un cantiere temporaneo, viene ammessa deroga agli orari ed agli adempimenti amministrativi previsti dal presente regolamento.

- c) Nel caso di cantieri installati in zone destinate ad attività di ricovero e cura, quando possibile, verranno prescritte ulteriori restrizioni, sia relativamente ai livelli di rumore permessi, sia agli orari dell'attività del cantiere.
- d) Gli avvisatori acustici in uso in cantiere potranno essere utilizzati solo se non sostituibili con altri di tipo diverso, sempre nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro.

2. Orari e limiti

- a) Nei cantieri edili i lavori con macchinari rumorosi sono consentiti dalle ore 08.00 alle ore 19.00 (cfr. art. 7 comma 2 Legge Regionale n. 21/1999). L'interruzione pomeridiana è fissata dalle 12.00 alle 12.30; nella giornata di sabato le lavorazioni con macchinari rumorosi sono consentite dalle 8.00 alle 12.00.
- b) I limiti massimi ammessi per le attività di cantiere, da verificarsi in facciata ai recettori più esposti secondo le tecniche e le metodologie di misura descritte nel d.M. 16/03/1998, sono i seguenti:
 - Leq non superiore a **75 dB(A)** su qualsiasi intervallo di 1 ora nelle fasce orarie di cui alla lettera a) del presente comma;
 - Leq non superiore a **70 dB(A)** mediato sul periodo di osservazione, ore 08-19.

3. Criteri per la richiesta delle autorizzazioni in deroga

Il responsabile della ditta per l'attività di cantiere che, valutato il tipo e l'entità dei lavori ritiene:

- a) di rispettare i limiti sonori associati alla classificazione acustica comunale ed il criterio differenziale, sia nell'area in cui è ubicato il cantiere, sia presso i recettori potenzialmente più esposti, non avanza alcuna domanda di autorizzazione in deroga;
- b) di rispettare sia i limiti di rumore che quelli di orario, indicati al comma 2 del presente articolo, procede secondo quanto indicato al comma 4 utilizzando la "SCHEMA CANTIERE" riportata nella Sezione VII e barrando la **Casella B**;
- c) di non rispettare i limiti di rumore e/o di orario, indicati al comma 2 del presente articolo, procede secondo quanto indicato al comma 5 utilizzando la "SCHEMA CANTIERE" riportata nella Sezione VII e barrando la **Casella C**;
- d) che il cantiere sia di breve durata (max. 7 giorni lavorativi non reiterati) e che rispetti i limiti di rumore e gli orari indicati al comma 2 del presente articolo, procede secondo quanto indicato al comma 6 utilizzando la "SCHEMA CANTIERE" riportata nella Sezione VII e barrando la **Casella A**.

4. Autorizzazione delle attività di cantiere che si ritiene possano rispettare i limiti del regolamento

Il responsabile della ditta per l'attività di cantiere che, valutato il tipo e l'entità dei lavori, ritiene di essere in grado di rispettare sia i limiti di rumore che quelli di orario indicati al comma 2 del presente articolo, deve inoltrare [all'ufficio ambiente del Comune](#) apposita domanda in deroga, almeno 15 giorni prima dell'inizio dell'attività, redatta secondo la "**SCHEMA CANTIERE**" riportata nella Sezione VII del presente Regolamento, barrando la **Casella B**.

Se entro tale termine dalla presentazione non sono richieste integrazioni o espresso motivato diniego, l'autorizzazione si considera tacitamente concessa.

5. Autorizzazione delle attività di cantiere che si ritiene non possano rispettare i limiti del regolamento

Qualora il responsabile della ditta per l'attività di cantiere valuti che, a causa di motivi eccezionali e documentabili, non sia in grado di garantire il rispetto dei limiti di rumore e/o di orario indicati al comma 2 del presente articolo, può richiedere una deroga specifica.

La domanda, redatta secondo la "**SCHEDA CANTIERE**" riportata nella Sezione VII del presente Regolamento, barrando la **Casella C**, deve essere inoltrata [all'ufficio ambiente del Comune](#) 30 giorni prima dell'inizio dell'attività, corredata dalla documentazione tecnica firmata da un tecnico competente in acustica ambientale.

L'autorizzazione in deroga specifica deve essere rilasciata, dall'ufficio preposto, entro 30 giorni dalla richiesta.

6. Autorizzazione per i cantieri di durata inferiore ai sette giorni

Per i cantieri di breve durata e comunque inferiore ai 7 giorni lavorativi (non reiterati), che si ritengono in grado di rispettare sia i limiti di rumore che quelli di orario indicati al comma 2 del presente articolo, il responsabile della ditta, prima dell'inizio dell'attività, deve inoltrare [all'ufficio ambiente del Comune](#) apposita domanda in deroga, redatta secondo la "**SCHEDA CANTIERE**" riportata nella Sezione VII del presente Regolamento, barrando la **Casella A**.

Art 13 (Manifestazioni a carattere temporaneo)

1. Criteri generali

- a) Sono manifestazioni a carattere temporaneo tutte quelle indicate all'art. 2 comma 2 del presente regolamento.
- b) L'indicazione della durata massima degli eventi riportata nelle tabelle (citate nei commi successivi del presente articolo) deve anche tener conto delle prove tecniche degli impianti audio, ove presenti. Al di fuori degli orari indicati devono comunque essere rispettati i limiti di cui al d.P.C.M. 14/11/1997.
- c) Le manifestazioni rumorose a carattere temporaneo, durante l'attività devono rispettare, all'interno dell'area in cui si svolgono, anche i limiti di esposizione fissati dalla normativa vigente per il pubblico presente, da misurarsi in prossimità della posizione occupabile dal pubblico stesso, maggiormente esposta al rumore. (d.P.C.M. n. 215 del 16/04/1999).
- d) Le manifestazioni temporanee previste nelle aree prossime a quelle destinate ad attività sanitaria di ricovero e cura possono essere autorizzate in maniera espressa dal Comune solo in casi eccezionali.
- e) Le manifestazioni a carattere temporaneo, se svolte durante le tempistiche e gli orari riportati nelle Tabelle 1 e 2 del presente Regolamento, non sono soggette al rispetto del criterio differenziale.

2. Manifestazioni nelle aree indicate dal Comune

- a) Le manifestazioni ubicate nelle aree indicate dal Comune ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. a) della Legge Quadro n. 447/1995, devono, nel periodo della loro attività, rispettare i limiti orari ed i valori limite di immissione indicati nella **Tabella 1**. Tali limiti verranno valutati con tempo di misura (T_M) > 15 minuti, rilevato in facciata all'edificio con ambienti abitativi più esposto al rumore proveniente dall'area della manifestazione.
- b) Il responsabile della manifestazione a carattere temporaneo nelle aree indicate dal Comune che, valutato il tipo e l'entità della manifestazione, ritiene di essere in grado di rispettare sia i limiti di rumore che quelli di orario indicati nella **Tabella 1**, deve inoltrare [all'ufficio ambiente del Comune](#) apposita domanda almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'attività, secondo la "**SCHEDA MANIFESTAZIONI TEMPORANEE**" riportata nella Sezione VII del presente Regolamento, barrando la **Casella A**. Se entro tale termine dalla presentazione non sono richieste integrazioni o espresso motivato diniego, l'autorizzazione si considera tacitamente concessa.
- c) Il responsabile della manifestazione a carattere temporaneo nelle aree indicate dal Comune che, valutato il tipo e l'entità della manifestazione, ritiene di non essere in grado di rispettare i limiti di rumore e/o quelli di orario indicati nella **Tabella 1**, deve inoltrare [all'ufficio ambiente del Comune](#) apposita domanda in deroga specifica, almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'attività, secondo la "**SCHEDA MANIFESTAZIONI TEMPORANEE**" riportata nella Sezione VII del presente Regolamento, barrando la **Casella B**, integrandola da una relazione predisposta da un tecnico competente in acustica contenente la seguente documentazione:
- dati anagrafici del titolare, ovvero legale rappresentante o responsabile dell'attività;
 - breve descrizione dell'attività;
 - periodo di tempo durante il quale viene esplicita l'attività con articolazione delle varie fasi;
 - situazione di clima acustico (ante-operam) precedente l'inizio dell'attività;
 - limiti da rispettare eventualmente richiesti in deroga con adeguata motivazione;
 - descrizione degli eventuali accorgimenti tecnici messi in atto per limitare il disturbo;
 - pianta dettagliata dalla quale risultino gli edifici di civile abitazione interessati al disturbo acustico.

Se entro il termine sopra indicato non sono richieste integrazioni o espresso motivato diniego, l'autorizzazione si considera tacitamente concessa. Il Comune rilascia l'autorizzazione sentito eventualmente il parere dell'ARPA e/o della ASL di competenza.

3. Manifestazioni in altre aree del territorio comunale

In altre aree del territorio comunale (diverse da quelle di cui al comma 2 del presente articolo), sono consentite le manifestazioni che nel periodo della loro attività rispettano i limiti orari e quelli di immissione indicati in **Tabella 2**.

Tali limiti verranno valutati con tempo di misura (T_M) > 15 minuti, rilevato in facciata all'edificio con ambienti abitativi più esposto al rumore proveniente dall'area della manifestazione.

Anche in questo caso si applica la procedura di cui ai commi 2 o 3 del presente articolo, indicando, però, nella "**SCHEDA MANIFESTAZIONI TEMPORANEE**" che la

M1.10.REL.04.rev.00/28031

suddetta manifestazione sarà svolta in area diversa da quelle riportate nella Tabella 1 (barrare l'apposita casella "in altra area").

V. ALTRE ATTIVITA' RUMOROSE TEMPORANEE***Art 14 (Attrezzature da giardino)***

Compatibilmente con quanto definito nell'art 19 del Regolamento Comunale di Polizia Urbana, l'uso di attrezzature da giardino particolarmente rumorose, come: seghe a motore, decespugliatori, tosaerba ed altre simili, viene consentito, in tutto il centro abitato:

- dalle ore 7.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 20.30 per il periodo dell'anno compreso tra il 10 maggio ed il 30 settembre;
- dalle ore 7.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 19.30 per il periodo dell'anno compreso tra il 1° ottobre ed il 09 maggio.

Le attrezzature debbono essere conformi, relativamente alle potenze sonore, alle direttive comunitarie recepite dalla normativa nazionale e devono essere tali da contenere l'inquinamento acustico delle aree adiacenti ai più bassi livelli consentiti dalla tecnica corrente.

Non vi sono limitazioni all'uso di tali macchine nei luoghi isolati, in cui non può essere generato disturbo al vicinato.

Art 15 (Impianti di condizionamento)

L'installazione di apparecchiature e canali di presa o espulsione d'aria che fanno parte di impianti di condizionamento, riscaldamento o ventilazione, in parti esterne di edifici quali: cortili interni, pareti ed infissi, coperture e terrazzi, è consentita unicamente per impianti che rispettino i valori indicati nella Tabella B dell'Allegato A del d.P.C.M. 05/12/1997 e, per quanto non in contrasto, nella normativa UNI 8199 "Acustica - Collaudo acustico degli impianti di climatizzazione e ventilazione", nonché nel criterio differenziale di cui al d.P.C.M. 14/11/1997.

Tali dispositivi devono essere installati adottando gli opportuni accorgimenti tecnici necessari al rispetto delle norme quali: idoneo posizionamento, silenziatori, isolatori meccanici ed antivibranti degli appoggi e degli ancoraggi.

Art 16 (Allarmi acustici e antifurto)

Per le emissioni sonore provenienti da sistemi di allarme installati su edifici, autoveicoli o altri beni, non si applicano i limiti del presente regolamento. Tali sistemi di allarme acustico antifurto sono soggetti all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

- il segnale acustico deve essere predisposto in modo tale da non essere percepito oltre il raggio di 250 m e l'impianto deve essere dotato di un dispositivo temporizzatore che ne limiti l'emissione sonora a un massimo di 5 minuti. I sistemi di allarme antifurto installati su veicoli debbono prevedere una emissione intervallata e contenuta nel tempo massimo di 3 minuti;
- congiuntamente al funzionamento del segnale di allarme acustico installato in edifici, deve entrare in funzione un segnale luminoso a luce

lampeggiante di colore arancio o rosso visibile dall'esterno e collocato in un punto idoneo a localizzare prontamente la sede da cui proviene l'allarme. Allo stesso fine è facoltativa l'installazione di altri segnali luminosi analoghi nella strada o in altri luoghi di uso comune (scale, pianerottoli, ecc.), in corrispondenza della porta d'accesso al locale dal quale è partito il segnale d'allarme;

- i segnali di allarme di cui sopra, devono essere installati sugli edifici con l'osservanza delle norme edilizie e non devono emettere suoni che possano confondersi con le sirene di allarme degli automezzi di soccorso o della polizia.

Art 17 (Autolavaggi)

L'impiego di apparecchiature rumorose (aspiratori automatici, lance a pressione, ecc.) nell'ambito dei sistemi di autolavaggio con mezzi automatici installati nelle zone residenziali e, più in generale, lo svolgimento di dette attività, anche self-service, in aree aperte al pubblico, è consentito nei giorni feriali dalle ore 7.00 alle ore 21.00, e nei giorni festivi dalle ore 9.00 alle ore 21.00 e, comunque, nel rispetto dei limiti di legge.

Gli autolavaggi di nuovo insediamento devono essere collocati al di fuori delle zone residenziali di cui agli strumenti urbanistici e ad una distanza di almeno 100 m dalle stesse.

Art 18 (Sirene segnalazione turni di lavoro)

Negli stabilimenti industriali l'uso delle sirene è consentito dalle ore 7.00 alle ore 21.00, per segnalare gli orari di inizio e di termine del lavoro, a condizione che non siano localizzati in prossimità di zone abitate. Le segnalazioni di cui sopra devono essere di breve durata, comunque non superiore a dieci secondi, e di intensità moderata. Il comune può concedere deroghe a condizione che venga presentata relazione tecnica, firmata da tecnico competente in acustica, attestante l'assenza di disturbo nei confronti delle abitazioni più prossime.

Art 19 (Pubblicità fonica con altoparlanti)

L'uso di altoparlanti su veicoli per pubblicità fonica all'interno dei centri abitati, ai sensi dell'art. 59 del Regolamento del Codice della Strada, è consentito unicamente in forma itinerante nei giorni feriali dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00, fatto comunque salvo il possesso delle necessarie autorizzazioni amministrative ai sensi della normativa vigente.

La pubblicità fonica, esclusa quella elettorale, non è ammessa nelle zone aventi classe acustica I e II, individuate nel piano di zonizzazione acustica e, comunque, in aree ospedaliere e scolastiche per un raggio di 50 m.

Art 20 (Attività motoristica presso il crossodromo)

L'attività motoristica che si svolge presso il crossodromo è regolata dal d.P.R. n. 304 del 03/04/2001.

Il crossodromo, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera c) della Legge Quadro n. 447/1995, è classificato come sorgente fissa di rumore e, pertanto, soggetto al rispetto dei limiti fissati dal Piano Comunale di Classificazione acustica. Non si applica il disposto dell'art. 4 del d.P.C.M. 14/11/1997, recante valore limite differenziale.

Al di fuori del sedime (cfr. art. 2, comma 3 del d.P.R. n. 304 del 03/04/2001), il crossodromo, fatto salvo il rispetto dei limiti derivanti dal PCCA, deve rispettare i seguenti limiti di immissione:

- 70 dB(A) – Leq valutato per l'intero periodo dalle ore 9.00 alle ore 18.30;
- 60 dB(A) – Leq valutato per l'intero periodo dalle ore 18.30 alle ore 22.00 e dalle ore 6.00 alle ore 9.00;
- 50 dB(A) – Leq valutato per l'intero periodo dalle ore 22.00 alle ore 6.00.

Tutte le attività motoristiche sportive o di prova devono essere svolte nelle fasce orarie comprese tra le ore 9.00 e le ore 18.30, prevedendo almeno un'ora di sospensione tra le 12.00 e le 15.30.

Art 21 (Cannoncini antistorno)

In attesa che, per la protezione dei prodotti coltivati, vengano trovate tecnologie meno disturbanti per la popolazione, l'uso dei dissuasori sonori sul territorio comunale è consentito nel rispetto dei criteri sotto indicati:

- posizionamento del cannone il più possibile lontano da abitazioni e con la bocca di sparo non orientata verso residenze, e comunque mai ad una distanza inferiore a 100 m;
- ai fini di sicurezza e per evitare manomissioni da parte di estranei occorrerà proteggere il cannone con una recinzione;
- fascia oraria consentita: 7.30 – 13.00 e 15.00 – 19.00; cadenza di sparo ogni 3 minuti;
- fascia oraria: 13.00 – 15.00; cadenza di sparo ogni 6 minuti;
- in caso di piccoli vigneti, va valutata la sostituzione dei cannoni con attrezzature non rumorose.

Art 22 (Cannoni ad onde d'urto per la difesa antigrandine)

L'uso dei cannoni ad onde d'urto per la difesa antigrandine è consentito nel rispetto dei criteri sotto indicati:

- ubicazione del dispositivo: il più possibile lontano da abitazioni e, comunque, mai a distanza inferiore a 100 metri dai fabbricati di abitazione, esclusi quelli di proprietà di fruitori del Servizio per la difesa antigrandine aderenti ai consorzi;
- periodo di utilizzo dei dispositivi: dal 1° aprile al 30 ottobre, o comunque per un periodo non superiore a sette mesi l'anno.

Art 23 (Razzi e fuochi d'artificio / spettacoli pirotecnici)

L'accensione di fuochi d'artificio ed il lancio di razzi non utilizzati per fini tecnici o agricoli sono di norma vietati su tutto il territorio comunale.

A seguito di presentazione di richiesta scritta e motivata, può essere concessa l'accensione di fuochi di artificio e il lancio di razzi anche per fini non tecnici o agricoli, in occasione di sagre paesane o di particolari ricorrenze.

Art 24 (Attività di igiene del suolo, raccolta e compattamento rifiuti)

Le macchine in uso dovranno essere conformi alle direttive CE in materia di emissione acustica e dovranno essere impiegati tutti gli accorgimenti tecnici (programma di manutenzione, lubrificazione degli organi in movimento, ulteriori insonorizzazioni, ecc.) atti a minimizzare le emissioni acustiche, sempre nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro.

Art 25 (Altre attività rumorose)

L'esercizio di tutte le altre attività rumorose o potenzialmente rumorose, non disciplinate dalla Legge Quadro n. 447/1995, quali piccoli lavori edili effettuati in proprio, traslochi e, comunque, svolte a fini privati, potrà essere effettuato soltanto dalle ore 8.00 alle ore 21.00.

Art 26 (Deroghe per attività produttive caratteristiche)

È facoltà del Comune autorizzare deroghe ai limiti fissati dal Piano di Classificazione Acustica Comunale per tutte quelle attività produttive caratteristiche (es. vitivinicole) di durata limitata nel tempo ed aventi carattere tipicamente stagionale.

Tale deroga può essere concessa solo per il periodo necessario allo svolgimento dell'attività.

VI. CONTROLLI E SISTEMA SANZIONATORIO

Art 27 (Misure e controlli)

Tutte i rilievi fonometrici debbono essere eseguiti da un tecnico competente in acustica, come definito dall'art 2. comma 6 della Legge Quadro n. 447/1995.

Tutti i valori riportati nelle Tabelle 1 e 2, debbono essere rilevati in facciata agli edifici abitati, maggiormente esposti all'inquinamento acustico, con le modalità e la strumentazione prevista dal d.M. 16/03/1998.

L'attività di controllo è demandata al Corpo di Polizia Municipale che si può avvalere del supporto tecnico del Dipartimento Provinciale dell'ARPAV – Area Tecnico-Scientifica, nell'ambito delle rispettive competenze.

In qualsiasi momento, l'amministrazione comunale, anche a seguito di esposto scritto di uno o più cittadini, potrà richiedere al competente organo tecnico deputato al controllo, di effettuare verifiche sulla rumorosità prodotta dalle attività disciplinate dal presente regolamento.

Art 28 (Sanzioni)

Le violazioni alle prescrizioni impartite dalla Pubblica Amministrazione in applicazione alla presente disciplina sono punite con le sanzioni previste dall'art 10 della Legge Quadro n. 447/1995 e dall'art. 8 della Legge Regionale n. 21/1999.

Sono fatte salve le sanzioni penali previste dagli artt. 659 e 660 del C.P. e quanto previsto dall'art. 650 del C.P. per l'inosservanza di provvedimenti legalmente dati dall'autorità sanitaria per ragioni di igiene.

Art 29 (Provvedimenti per la tutela dell'inquinamento acustico)

Sulla base degli accertamenti di cui all'Art 27 – *Misure e controlli*, l'amministrazione comunale, nel caso in cui sia verificata la violazione dei valori limite di rumorosità previsti dal PCCA e dalle vigenti disposizioni normative, o delle condizioni stabilite con le autorizzazioni in deroga, provvederà ad emanare i provvedimenti consequenziali.

Il titolare dell'attività rumorosa verrà diffidato ad eseguire i necessari interventi di bonifica acustica e a fornire [all'ufficio ambiente comunale](#) idonea documentazione tecnica comprovante l'avvenuto conseguimento dei limiti di legge (o dei limiti concessi in deroga), entro un congruo termine indicato nell'atto di diffida.

Qualora, scaduti i termini della diffida di cui al comma precedente, il titolare dell'attività non abbia ottemperato a quanto richiesto, l'amministrazione comunale, oltre alle sanzioni previste dalle leggi e dal presente regolamento, tenendo conto dell'entità del superamento dei valori limite, della classe acustica di riferimento, dell'estensione del disagio arrecato, delle caratteristiche delle sorgenti sonore, disporrà alternativamente:

- l'inibizione dell'uso della sorgente sonora causa del disturbo, fino all'avvenuto adeguamento;
- la sospensione dell'attività rumorosa fino all'avvenuto adeguamento;
- la sospensione della licenza o autorizzazione all'esercizio dell'attività, fino all'avvenuto adeguamento.

Nel caso di attività temporanee autorizzate in deroga, qualora gli accertamenti di cui all'Art 27 – *Misure e controlli* comprovino il mancato rispetto delle condizioni stabilite nella deroga stessa, l'amministrazione comunale potrà altresì revocare l'autorizzazione in deroga, imponendo il rispetto immediato dei valori limite stabiliti dal PCCA e dalle vigenti normative, o modificare la stessa, stabilendo valori limite e/o condizioni più restrittive di quelle precedentemente autorizzate.

I provvedimenti di cui al precedente comma potranno altresì essere adottati in caso di attività temporanee autorizzate in deroga, esercitate nel rispetto dei valori limite autorizzati, per ragioni di igiene e sanità pubblica, ovvero per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario.

VII. TABELLE E DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE TIPO

Si riportano di seguito i modelli per la presentazione delle domande di autorizzazione in deroga per lo svolgimento di attività temporanee:

Cantieri:

- **Scheda Cantiere** - Domanda in deroga per attività temporanea di:
 - CANTIERI DI BREVE DURATA, che rispettano gli orari fissati dal Regolamento Comunale;
 - CANTIERI che rispettano gli orari ed i valori limite fissati dal Regolamento Comunale;
 - CANTIERI che non rispettano gli orari e/o i valori limite fissati dal Regolamento Comunale.

Manifestazioni

- **Scheda Manifestazioni temporanee** - Domanda in deroga per:
 - MANIFESTAZIONI a carattere temporaneo (in aree apposite e non) che rispettano gli orari ed i valori limite fissati dal Regolamento Comunale;
 - MANIFESTAZIONI a carattere temporaneo (in aree apposite e non) che non rispettano gli orari e/o i valori limite fissati dal Regolamento Comunale.

SCHEMA CANTIERE**Domanda in deroga per attività temporanea di CANTIERI****Al Comune di Paese**

Il sottoscritto _____ nato a _____ il _____

residente a _____ in via _____ n. _____

in qualità di _____ della _____

Sede legale in _____ Via _____ n. _____

Iscrizione alla CCIAA : _____

C.F. o P.IVA _____

CHIEDE

L'autorizzazione in deroga, ai sensi dell'art. 7 comma 2 della L.R. n. 21/1999 per l'attivazione di:

- un cantiere edile o assimilabile
- un cantiere stradale o assimilabile
- ristrutturazione o manutenzione straordinaria di fabbricati
- _____

con sede in Via _____ n. _____

per il periodo dal (g/m/a) _____ al (g/m/a) _____

Il sottoscritto, altresì

DICHIARA

Che il cantiere si troverà nella seguente situazione:

- A** CANTIERE DI BREVE DURATA (durata inferiore o uguale a 7 giorni lavorativi non reiterati), che rispetta gli orari ed i valori limite fissati dal Regolamento Comunale;
- B** CANTIERE (durata superiore a 7 giorni lavorativi), che rispetta gli orari ed i valori limite fissati dal Regolamento Comunale;
- C** CANTIERE che non rispetta gli orari e/o i valori limite fissati dal Regolamento Comunale e di allegare, a tal proposito, la seguente documentazione:
 - Documentazione tecnica redatta da tecnico competente in acustica ambientale.

Il sottoscritto dichiara, altresì, che i dati e le notizie forniti nella presente domanda corrispondono a verità, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dall'art. 76 del DPR 445/2000.

Data, _____

Timbro/Firma

N.B. Qualora la sottoscrizione non avvenga in presenza di personale addetto, occorre allegare copia fotostatica non autentica del documento di identità del sottoscrittore (art. 38 DPR 445/00).

SCHEDA MANIFESTAZIONI TEMPORANEE**Domanda in deroga per MANIFESTAZIONI a carattere temporaneo****Al Comune di Paese**

Il sottoscritto _____ nato a _____ il _____

residente a _____ in via _____ n. _____

in qualità di _____ della _____

Sede legale in _____ Via _____ n. _____

Iscrizione alla CCIAA _____

C.F. o P.IVA _____

CHIEDE

L'autorizzazione in deroga, ai sensi del Regolamento comunale, per lo svolgimento di attività temporanea e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile con l'impiego di macchinari o di impianti rumorosi.

L'attività svolta sarà del seguente tipo

con sede in Via _____ n. _____

per il periodo dal (g/m/a)_____ al (g/m/a)_____

- In area appositamente destinata dal comune secondo quanto previsto dall'art 7 comma 1 della L.R. 10.05.1999 n. 21
- In altra area (da indicare)

Il sottoscritto, altresì

DICHIARA

- A** **Di rispettare gli orari ed i valori limite** indicati nel Regolamento comunale per la disciplina delle attività rumorose temporanee svolte all'aperto.
- B** **Di non essere in grado di rispettare gli orari e/o i valori limite previsti** dal Regolamento Comunale per la disciplina delle attività rumorose temporanee svolte all'aperto e di allegare, a tal proposito, la seguente documentazione:
- Documentazione tecnica redatta da tecnico competente in acustica ambientale.

Il sottoscritto dichiara altresì che i dati e le notizie forniti nella presente domanda corrispondono a verità, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dall'art. 76 del DPR 445/00.

Data,_____

Timbro/Firma

N.B. Qualora la sottoscrizione non avvenga in presenza di personale addetto, occorre allegare copia fotostatica non autentica del documento di identità del sottoscrittore (art. 38 DPR 445/00).

TABELLA 1

Valori limite di immissione e temporali concessi in deroga ai valori limite fissati dalla classificazione acustica comunale per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile, qualora comportino l'impiego di macchinari rumorosi.

**IN AREE DESTINATE DAL COMUNE A SPETTACOLO A CARATTERE
TEMPORANEO, OVVERO MOBILE, OVVERO ALL'APERTO**

Ubicazione delle aree	Durata massima manifestazione (giorni consecutivi)	Numero massimo dei giorni concessi all'anno (*)	Limite in facciata Leq [dB(A)]	Limite orario feriali (fino alle)	Limite orario prefestivi (fino alle)	Limite orario festivi (fino alle)
Paese - Piazza Andreatti – Area parrocchiale	5	20	70	23	01	24
Paese – Via Costituzione Area giardini e campi sportivi	5	20	70	23	01	24
Paese – Campo rugby – Piazza Mercato – Parco di Villa Panizza	5	20	70	23	01	24
Paese – Via Treforni Area centro sociale	5	20	70	23	01	24
Paese – Villa – Via Marconi Campo sportivo	5	20	70	23	01	24
Paese – Sovernigo via Montello – Area sagra annuale	5	20	70	23	01	24
Paese – Via Levante – Pista Motocross	5	20	70	23	01	24
Castagnole – Via Casanova – Area palestra comunale e parrocchiale	5	20	70	23	01	24
Postioma – Campi sportivi	5	20	70	23	01	24
Postioma – Area parrocchiale	5	20	70	23	01	24
Porcellengo – Via Baracca – Area parrocchiale	5	20	70	23	01	24
Padernello – Area sagra San Gottardo	5	20	70	23	01	24
Padernello – Piazza San Filippo Neri – Area palestra	5	20	70	23	01	24

(*) Non consecutivi

NOTA: I limiti orari concessi in deroga dal comune in tali aree devono essere maggiori di quelli concessi in tutte le altre aree (e indicati in Tabella 2).

TABELLA 2

Valori limite di immissione e temporali concessi in deroga ai valori limite fissati dalla classificazione acustica comunale per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile, qualora comportino l'impiego di macchinari rumorosi.

IN AREE DIVERSE DA QUELLE DESTINATE DAL COMUNE A SPETTACOLO A CARATTERE TEMPORANEO, OVVERO MOBILE, OVVERO ALL'APERTO

Tipo di manifestazione	Numero massimo dei giorni concessi all'anno (*)	Limite in facciata Leq [dB(A)]	Limite orario feriali (fino alle)	Limite orario prefestivi (fino alle)	Limite orario festivi (fino alle)
Concerti all'aperto	120 (**)	70	22.00	24.00	22.30
Concerti al chiuso (tenuti in luoghi non espressamente dedicati)	-	65	22.00	24.00	22.30
Piano bar (ed altre manifestazioni musicali o di intrattenimento esercitate all'aperto o sotto tensostrutture, a complemento dell'attività principale di ristoranti, bar, pizzerie, gelaterie, ecc.)	120 (**)	60	22.00	23.00	23.00

(*): anche non consecutivi

(**): da effettuarsi nei seguenti mesi. Giugno, luglio, agosto, settembre

NOTA: I limiti orari concessi in deroga dal comune in tali aree devono essere inferiori a quelli concessi per le aree appositamente indicate dal comune per le manifestazioni (e indicati in Tabella 1).

M1.10.REL.04.rev.00/28031

Eurofins - Modulo Uno S.p.A.